


Provincia di Reggio Emilia

Area Pianificazione e Tutela del Territorio

Servizio Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo



PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

VARIANTE GENERALE 2002

IL DIRIGENTE
AREA PIANIFICAZIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO
Arch. PAOLO GANDOLFI

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DIFESA DEL SUOLO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. MARIA SERGIO

Adottata dal Consiglio
Provinciale con atto
n 107 del 6/11/03
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. VINCENZO STALTERI

Approvata dal Consiglio
Provinciale con atto
n 53 del 26/04/04
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. VINCENZO STALTERI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO RUINI

L'ASSESSORE ALLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E MOBILITA'
UGO FERRARI

Modificato con Variante specifica per il Polo CO024 Roteglia
approvata dal Consiglio Provinciale con atto n.90 del 7/11/13

P2

NORMATIVA TECNICA DI ATTUAZIONE

Il lavoro è frutto dell'impostazione voluta da Danilo Bolognesi, anche grazie al suo impegno è stato possibile ultimarlo.

A lui dedichiamo il nostro lavoro e un caro ricordo .

Coordinamento tecnico: *Maurizio Aiuola, Barbara Casoli.*

Gruppo tecnico: *Giorgia Campana, Bruna Chezzi, Simona Giampellegrini, Federica Manenti, Andrea Pallini, Renzo Pavignani.*

Supporto tecnico-giuridico: *Pietro Oleari.*

Norme Tecniche di Attuazione: *a cura di Aldo Quintili.*

Supporto amministrativo: *Stefano Tagliavini, Mirella Ferrari, Paolo Arcudi, Francesco Punzi, Rosa Ruffini.*

Elaborazioni cartografiche: *Stefano Bonaretti, Davide Cavecchi, Ernesto Izzo, Emanuele Porcu.*

Studi e ricerche

prof. Maurizio Pellegrini, - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - *Studio lito-minerario del medio e alto Appennino Reggiano.*

dott. geol. Domenico Barani, - *Studio lito-minerario dei depositi fluviali negli ambiti extra golenali del fiume Po e del Torrente Enza.*

ing. Alberto Montanari, - Università degli Studi di Bologna - *Studio di compatibilità idraulico-ambientale delle attività estrattive previste dalla variante PIAE nelle fasce di pertinenza fluviale di tipo A e B definite dal PAI.*

ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini - *Studio idrogeologico e idraulico a supporto della variante PIAE: valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande.*

prof. Giuseppe Gisotti, - *Rapporto analitico sulle modalità di escavazione e ripristino delle aree estrattive dismesse.*

dott. geol. Aldo Quintili, - *metodologia Studio di Bilancio Ambientale.*

p.a. Mauro Chiesi - *Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive.*

ing. Adelio Pagotto, dott.ssa Monica Avanzini - *Studio idrogeologico Area Rubiera-Casse Espansione Secchia ai fini della pianificazione delle attività estrattive PIAE Reggio Emilia.*

INDICE

CAPO 1° Principi e disposizioni generali

- art. 1 Natura e finalità..... pg. 1
- art. 2 Validità temporale pg. 1
- art. 3 Ambito di applicazione pg. 2
- art. 4 Funzioni..... pg. 2
- art. 5 Modalità e procedure di attuazione pg. 3
- art. 6 Elementi costitutivi..... pg. 5
- art. 6bis Elementi costitutivi della variante specifica
per il Polo CO024 Roteglia pg. 6

CAPO 2° Disposizioni per la pianificazione delle zone per attività estrattive

- art. 7 Localizzazione e dimensionamento dei poli estrattivi sovracomunali pg. 7
- art. 8 Localizzazione e dimensionamento degli ambiti estrattivi comunali pg. 10
- art. 9 Altre disponibilità di materiali inerti pg. 12
- art.10 Disposizioni relative agli impianti di lavorazione pg. 12
- art. 11 Programmazione degli interventi per il riassetto delle aree degradate da attività estrattive pregresse pg. 15
- art. 12 Indirizzi generali per il riassetto delle aree interessate da attività estrattive..... pg. 16

CAPO 3° Disposizioni transitorie e finali

- art. 13 Norme Tecniche di Attuazione per i P.A.E. comunali pg. 18
- art. 14 Comunicazioni alla Provincia..... pg. 18
- art. 15 Norma Transitoria: pg. 19

APPENDICE 1: Contenuti dei P.A.E. comunali

APPENDICE 2: Parte A: Sintesi del “Censimento di siti degradati da attività estrattive pregresse
Parte B: “Ambiti territoriali da sottoporre a progetto di riqualificazione e recupero ambientale

APPENDICE 3: Indirizzi per i Piani di Coordinamento Attuativo

APPENDICE 4: Indirizzi per lo “Studio idrogeologico sull’interferenza delle attività estrattive con il sistema dei fontanili”

ALLEGATO 1

N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali

CAPO I

Principi e disposizioni generali

art. 1

Natura e finalità

- 1.1** In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 6 della Legge Regionale 18 luglio 1991 n° 17 "Disciplina delle Attività Estrattive" e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 17/91 s.m.i.), in accordo e nel rispetto del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvato con Deliberazione di Giunta regionale n° 769 del 25/05/99, di cui costituisce piano settoriale per le attività estrattive, il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Reggio Emilia (P.I.A.E.) persegue gli obiettivi della definizione del fabbisogno di litoidi sul territorio di competenza e delle modalità del soddisfacimento di tale fabbisogno, sia attraverso l'impiego delle risorse naturali, sia attraverso l'uso alternativo e sostitutivo di materie derivate da residui di processi produttivi, nel rispetto delle esigenze di difesa del suolo e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, con la finalità generale di perseguire uno sviluppo ambientalmente sostenibile in un quadro di risorse naturali non rinnovabili.
- 1.2** Il PIAE - variante generale 2002, disciplinato dalla presente Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.), sostituisce integralmente il previgente P.I.A.E. (approvato parzialmente con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2729 del 18 luglio 1995, ed in via definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2985 del 3 dicembre 1996) eccezion fatta per l'apparato analitico territoriale che mantiene la propria validità e si intende esplicitamente richiamato. La variante generale 2002 viene redatta in ottemperanza al comma 3 dell'art. 2 della N.T.A. del previgente P.I.A.E. che prevede una verifica generale ad una data intermedia rispetto al periodo di validità del previgente Piano.

art. 2

Validità temporale

- 2.1** La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. effettua la pianificazione infraregionale del settore delle attività estrattive basandosi su elementi previsionali di carattere decennale, ed ha validità giuridica a tempo indeterminato, e cioè fino alla completa attuazione degli interventi pianificati ovvero fino all'entrata in vigore di successive Varianti. La pianificazione di settore sarà sottoposta a revisione e ad eventuale Variante Generale a cinque anni dalla data di efficacia della Variante Generale 2002, sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione delle previsioni di Piano e/o di nuove previsioni relative a opere infrastrutturali che causino variazioni significative della stima dei fabbisogni.

Eventuali Varianti Specifiche potranno essere introdotte in qualsiasi momento durante il periodo di efficacia del Piano, sulla base di specifiche esigenze che dovessero emergere nella fase di attuazione del Piano stesso.

- 2.2** La Variante Generale 2002 entra in salvaguardia a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio Provinciale: da tale data fino a quella della sua efficacia, i Comuni territorialmente competenti non potranno dare seguito a previsioni che siano in contrasto con le disposizioni ivi contenute, giusto quanto disposto dall'art. 12 della Legge Regionale 16 febbraio 2000 n° 20 "Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 20/00 s.m.i.). Sono fatte salve le autorizzazioni convenzionate rilasciate ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/91 s.m.i. prima della data di adozione della Variante Generale 2002. Tutte le nuove autorizzazioni convenzionate rilasciate dopo tale data, compresi i rinnovi autorizzativi di attività estrattive già autorizzate, ma escluse le proroghe di autorizzazioni vigenti concesse ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, della L.R. 17/91 s.m.i., non dovranno essere in contrasto con i contenuti generale della Variante Generale 2002, , ivi incluso il recepimento di quanto previsto dalla presente N.T.A. e dai relativi Allegati esplicitamente considerati parti integranti della stessa.

art. 3

Ambito di applicazione

- 3.1** La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. disciplina le attività estrattive su tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per gli ambiti demaniali fluviali e lacuali, giusto quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 17/91 s.m.i.
- 3.2** Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 s.m.i., per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo tese ad estrarre, commercializzare e/o utilizzare i materiali di seconda categoria di cui al comma 3° dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n° 1443, come modificato dalla L. 7 novembre 1941 n° 1360 (R.D. 1443/27 s.m.i.), svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n° 3, nelle attività estrattive si intendono comprese anche quelle di sfruttamento minerario dei materiali di prima categoria di cui al comma 2° dell'art. 2 del R.D. 1443/27 s.m.i.

In dette attività si intendono altresì comprese le attività di prima lavorazione dei materiali litoidi e tutti gli impianti e le attrezzature ad esse connesse.

art. 4

Funzioni

- 4.1** Per il perseguimento delle finalità elencate dal precedente art. 1, la Variante Generale 2002 al P.I.A.E., giusto quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 17/91 s.m.i., individua e definisce:

- il fabbisogno dei diversi materiali litoidi a scala provinciale;
- le aree destinate ad attività estrattive di interesse sovracomunale (Poli estrattivi come definiti dal successivo art. 7);
- le aree destinate ad attività estrattive di prevalente interesse locale (Ambiti estrattivi come definiti dal successivo art. 8);
- le aree destinate al proseguimento di attività estrattive in atto;
- i criteri e le modalità per la coltivazione e la sistemazione delle aree estrattive;
- i criteri e le modalità per la sistemazione di aree degradate da attività estrattive pregresse;
- i criteri per la destinazione finale delle cave, perseguendo, ove possibile, il recupero naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali;
- i contenuti degli strumenti per la pianificazione comunale;
- le destinazioni corrette per alcune tipologie di materiali litoidi.

4.2 La Variante Generale 2002 al P.I.A.E., aggiorna la stima dei fabbisogni totali di litoidi effettuata dal previgente P.I.A.E., e, anche sulla base di un'analisi dello stato di attuazione del previgente P.I.A.E. e dei P.A.E. comunali, localizza tutti i siti per attività estrattive, confermando o modificando quelli localizzati dal previgente P.I.A.E., ovvero istituendone di nuovi, per ottimizzare la risposta a tali fabbisogni.

La Variante Generale 2002 al P.I.A.E., inoltre, introduce la presente N.T.A. ed i relativi Allegati, che sostituiscono integralmente la N.T.A. del previgente P.I.A.E. ed i relativi Allegati.

art. 5

Modalità e procedure di attuazione

5.1 Il P.I.A.E. e le relative Varianti sono adottati ed approvati con le procedure di cui all'art. 27 della L.R. 20/00 s.m.i.

5.2 La Variante Generale 2002 al P.I.A.E. si attua con le modalità definite dalla presente N.T.A., dagli Allegati alla stessa e dalle Tavole di Zonizzazione, nonché dalle Schede di Progetto di ciascun polo o ambito estrattivo, di cui all'Elaborato P5, elementi che costituiscono tutti parte integrante della presente N.T.A., attraverso il recepimento delle previsioni ivi contenute nei Piani delle Attività Estrattive comunali (P.A.E.), ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. 17/91 s.m.i.

I Comuni nel cui territorio la Variante Generale 2002 localizzi poli o ambiti estrattivi di nuovo insediamento, dovranno provvedere ad adeguare i propri strumenti di pianificazione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91 s.m.i. nonché secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

5.3 Il P.A.E. comunale e le relative Varianti sono adottati ed approvati secondo le procedure previste dall'art. 34 della L.R. 20/00 s.m.i., ovvero, in via transitoria fino alla data di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione comunale previsti dalla suddetta L.R., secondo le disposizioni previste all'art. 15, commi 3, 4 e 5 della previgente Legge

Regionale 7 dicembre 1978 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 47/78 s.m.i.), ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera b), della L.R. 20/00 s.m.i.

Le attività estrattive previste dai P.A.E. si attuano in tutti i casi attraverso il rilascio di un'apposita autorizzazione convenzionata rilasciata dal Comune su domanda dell'Esercente l'attività estrattiva corredata da un Piano di Coltivazione e di un Progetto di Sistemazione (d'ora innanzi citati collettivamente come "P.C.S."), giusto quanto disposto dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 17/91 s.m.i.

Inoltre tutte le attività estrattive di nuovo insediamento, nonché gli interventi di ampliamento non ancora autorizzati (ivi compresi quelli di approfondimento), fatta eccezione per gli interventi in attuazione di Piani Particolareggiati adottati o depositati, ai sensi del previgente art. 8 della L.R. 17/91 s.m.i., prima della data di efficacia della L.R. 9/99 come modificata dalla L.R.35/00 (e cioè il 5 dicembre 2000), giusto quanto disposto dall'art. 30, comma 3, della suddetta L.R., sono sottoposti alle procedure della Legge Regionale 18 maggio 1999 n° 9 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 9/99 s.m.i.), e più in particolare:

- procedura di Verifica Preventiva (*screening*; art. 9 della L.R.9/99 s.m.i.): attività estrattive di nuovo insediamento o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti, che non superino le soglie dimensionali di 500.000 mc annui di litoidi utili estratti o di 20 ha di superficie, ovvero di 250.000 mc / annui o 10 ha di superficie ma ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L. 394/91 e dalla L.R. 11/88 s.m.i.;
- procedura diretta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.; articoli costituenti il Titolo III della L.R. 9/99 s.m.i.)
- attività estrattive di nuovo insediamento, o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti, che superino le soglie dimensionali di 500.000 mc annui di litoidi utili estratti o di 20 ha di superficie, ovvero di 250.000 mc / annui o 10 ha di superficie ma ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette definite dalla L. 394/91 e dalla L.R. 11/88 s.m.i.;
- attività estrattive di nuovo insediamento o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti, sottoposte a procedura di Verifica Preventiva (*screening*) il cui esito richieda il passaggio alla procedura di V.I.A.

Sono fatte salve le eccezioni e le variazioni delle soglie dimensionali previste dall'art. 4 della L.R. 9/99 s.m.i.

Gli Enti competenti per le procedure di Verifica Preventiva (*screening*) e di V.I.A. sono i Comuni territorialmente interessati dalla previsione di attività estrattive, salvo nei casi previsti dall'art. 5 della L.R. 9/99 s.m.i. per le attività estrattive la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni, nei quali casi è competente la Provincia.

Le modalità di attuazione delle suddette procedure sono quelle rispettivamente previste dagli articoli costituenti i Titoli II e III della L.R. 9/99 s.m.i.

5.4 Le direttive generali per i contenuti del P.A.E. sono stabilite dall'art. 7 della L.R. 17/91 s.m.i., mentre gli indirizzi di dettaglio sono forniti nell'Appendice alla presente N.T.A., che ne costituisce parte integrante.

Le direttive generali per i contenuti del P.C.S. sono stabilite dall'art. 13 della L.R. 17/91 s.m.i., mentre gli indirizzi di dettaglio devono essere forniti dalla N.T.A. dei P.A.E. comunali, redatta sulla base dell'Allegato 1 "N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali" della Variante 2002 al P.I.A.E. provinciale, secondo le direttive di cui all'art. 13 della presente N.T.A.

Le direttive generali per i contenuti degli elaborati da sottoporre alle procedure di Verifica Preventiva (*screening*) e di V.I.A. sono stabilite dalla Giunta Regionale giusto quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 9/99 s.m.i.

I contenuti della convenzione ed i criteri generali per il calcolo della relativa fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali sono stabiliti dall'art. 12 della L.R. 17/91 s.m.i., mentre gli indirizzi di dettaglio sono forniti dall'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 70 del 21/01/92.

art. 6

Elementi costitutivi

6.1 Gli elaborati costitutivi del PIAE sono i seguenti:

- Elaborato A0 - Sintesi del quadro conoscitivo e allegati¹
- Elaborato Pr1 - Relazione generale e allegato
- Elaborato P2 - Normativa Tecnica di Attuazione, relative Appendici e Allegato 1
- Tavola P3n - Quadro territoriale di riferimento (scala 1/100.000)
- Tavola P4 - Bacino Enza (scala 1/25.000)
- Tavola P4 - Bacino Secchia (scala 1/25.000)
- Tavola P4 - Bacini Po - media pianura (scala 1/25.000)
- Tavola P4n - Bacino collina (scala 1/25.000)
- Tavola P4 - Bacino montagna est (scala 1/25.000)
- Tavola P4 - Bacino montagna ovest (scala 1/25.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Enza (scala 1/10.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Secchia (scala 1/10.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Po (scala 1/10.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Media Pianura (scala 1/10.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Collina (scala 1/10.000)
- Elaborato P5 - Schede di progetto Bacino Montagna
- Elaborato P6 - Esiti della VALSAT e monitoraggio del piano

6.2 Il presente piano è corredato da i seguenti studi e ricerche:

- Indagine geologica:
 - Relazione geologica
 - Cartografia tematica:

¹ precisazione derivante dal dispositivo della delibera di approvazione.

- Litologia di superficie pianura
- Risorse potenziali di pianura
- Quadro sinottico litologia - formazionale
- Litologia di superficie e risorse potenziali Collina e Montagna
- Studio lito - minerario del medio ed alto Appennino reggiano
- Studio lito - minerario dei depositi fluviali negli ambiti extra golenali del Fiume Po e del Torrente Enza.
- Studio di compatibilità idraulico-ambientale delle attività estrattive previste dalla Variante P.I.A.E. nelle fasce di pertinenza fluviale di tipo A e B definite dal P.A.I.
- Studio idrogeologico e idraulico a supporto della Variante Generale al P.I.A.E.: valutazione degli effetti dell'approfondimento degli scavi nei comparti estrattivi di Casalgrande
- Impianti di lavorazione degli inerti e rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinati
- Rapporto analitico sulle modalità di escavazione e ripristino delle aree estrattive dismesse
- Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse
- Analisi dei sistemi infrastrutturali ed insediativo
- Analisi degli impatti indotti sul paesaggio
- Studio di Bilancio Ambientale ai sensi dell'art. 6 della LR 17/1991
- Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale ai sensi dell'art. LR 20/2000 (allegati cartografici: Aree non idonee alle attività estrattive; Analisi degli impatti indotti sulla viabilità)

art. 6 bis

Elementi costitutivi della variante specifica per il Polo CO024 Roteglia

Gli elaborati costitutivi della variante specifica per il Polo CO024 Roteglia sono i seguenti:

- Elaborato A0 bis - Relazione di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
- Allegato A0 bis/a - Cartografia di analisi Polo estrattivo CO024 Roteglia
- Elaborato Pr1 bis - Relazione di progetto Polo estrattivo CO024 Roteglia
- Elaborato P5 bis - Schede di progetto Bacino Collina: Polo CO024 Roteglia (scala 1/5.000)
- Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Documento di ValSAT
- Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Sintesi non tecnica
- Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Misure di monitoraggio
- Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Parere motivato
- Elaborato P6 bis - VA Polo estrattivo CO024 Roteglia Dichiarazione di sintesi
- Elaborato RC - Relazione di controdeduzione

Capo II

Disposizioni per la pianificazione delle zone per attività estrattive

art. 7

Localizzazione e dimensionamento dei poli estrattivi di valenza sovracomunale

7.1 Per polo estrattivo di valenza sovracomunale si intende, in accordo con la Circolare Attuativa R.E.R. 4402/92, qualsiasi attività estrattiva con potenzialità superiore a 200.000 mc di qualsiasi tipo di materiale litoide, se ricadente nel sistema e nelle zone territoriali indicati al comma 2, prima direttiva, dell'art. 31 del P.T.C.P., ovvero con potenzialità superiore a 500.000 mc se ricadenti in ambiti territoriali diversi, ovvero qualsiasi attività estrattiva con potenzialità anche inferiore di materiali litoidi aventi scarsa diffusione sul territorio regionale e/o coincidenti con emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto, ovvero qualsiasi attività estrattiva con potenzialità anche inferiore di materiali litoidi ad uso industriale che riforniscano industrie di trasformazione ubicate al di fuori del territorio provinciale.

7.2 I poli estrattivi di interesse sovracomunale pianificati dalla Variante Generale 2002 sono localizzati, perimetrati e zonizzati dalle Tavole di Zonizzazione di cui agli elaborati di progetto del suddetto strumento, ed i relativi dimensionamenti areali e volumetrici, assieme a specifiche prescrizioni particolari, sono definiti dalle corrispondenti Schede di Progetto. Le suddette Tavole e Schede costituiscono parte integrante delle presenti norme.

Le Schede di Progetto del Piano attribuiscono ai diversi poli le seguenti zonizzazioni funzionali:

- ZE, Zone Estrattive, distinte in ZEE (Zone Estrattive esistenti), già pianificate dal previgente P.I.A.E., e ZEN (Zone Estrattive di nuovo insediamento), istituite dal P.I.A.E. disciplinato dalla presente N.T.A., dove sono consentiti gli interventi di estrazione e successiva risistemazione;
- ZI, Zone per Impianti di lavorazione dei materiali litoidi, coincidenti o meno, in tutto o in parte, con le precedenti ZE, e disciplinate dal successivo art. 10;
- ZC, Zone di Collegamento, dove non sono consentiti interventi di estrazione e sono ammissibili esclusivamente funzioni accessorie all'attività estrattiva del tipo e con le modalità esplicitamente previste dalle N.T.A. e dalle specifiche Schede di Progetto dei P.A.E. comunali;
- ZR, Zone di Riassetto, distinte in ZRE (Zone di Riassetto esistenti), ZRnc (Zone di Riassetto di nuova istituzione comunale), e ZRnp (Zone di Riassetto di nuova

istituzione provinciale), dove sono consentiti interventi di risistemazione di aree precedentemente degradate da attività estrattive pregresse, nonché interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione di aree destinate ad interventi di compensazione degli impatti ambientali, disciplinate dal successivo art. 11.

Fra le diverse zonizzazioni previste all'interno di uno stesso polo deve essere necessariamente previsto dagli atti progettuali successivi il reciproco collegamento temporale e funzionale.

Inoltre il P.A.E., nella Scheda di Progetto di ciascuno specifico intervento, dovrà definire la relativa disciplina di attuazione, specificando se l'attività potrà essere attuata per intervento diretto da parte di singoli Esercenti ovvero, in particolare nei casi di poli per i quali si preveda l'attività di diversi Esercenti o si renda necessario il coordinamento degli interventi attuativi e di ripristino, attraverso il Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.).

Gli indirizzi per la redazione dei P.C.A. sono forniti dall'Appendice 3 alle presenti N.T.A..

Il P.C.A. costituisce elaborato del P.A.E.

Qualora non sia redatto contestualmente in sede di prima applicazione delle presenti norme, la sua successiva elaborazione, sia ad iniziativa pubblica che privata, costituisce variante al P.A.E. e ne seguirà la procedura.

Le Schede di Progetto del P.I.A.E disciplinato dalla presente N.T.A., stabiliscono per alcuni poli l'obbligatorietà dell'attuazione attraverso un P.C.A., senza che ciò costituisca preclusione per il ricorso a tale strumento anche in ulteriori casi, che potranno essere stabiliti dai P.A.E: comunali.

7.3 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della L.R. 17/91 s.m.i., i P.A.E. comunali sono tenuti a recepire integralmente le previsioni relative ai poli estrattivi di valenza sovracomunale di cui al comma precedente e non possono localizzare poli estrattivi ulteriori rispetto a quelli del P.I.A.E.

Le perimetrazioni, le zonizzazioni ed i dimensionamenti dei poli estrattivi devono essere recepiti dai P.A.E. comunali così come riportati e disciplinati nelle relative Schede di Progetto, salvo che per introdurre eventuali rettifiche necessarie per far coincidere i perimetri con limiti fisici e/o antropici certi, con modificazioni derivanti dall'intervenuta adozione di strumenti o progetti sovraordinati, e/o per ricomprendere o escludere porzioni catastali impropriamente individuate; è anche fatta salva la possibilità per i Comuni di introdurre zone ZR per interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione di aree destinate ad interventi di compensazione degli impatti ambientali. I P.A.E. comunali possono altresì eventualmente dettare ulteriori prescrizioni particolari rispetto a quelle dello strumento sovraordinato di settore, per

meglio disciplinare l'attuazione dei poli estrattivi, e possono eventualmente specificare gli interventi ammissibili all'interno delle diverse zonizzazioni del polo. Le suddette rettifiche dei perimetri, limitatamente alle zone ZE, non potranno comunque apportare variazioni areali in eccesso o in difetto superiori al 10% di quelle originariamente previsti dalle Schede di Progetto del P.I.A.E., né le suddette ulteriori prescrizioni particolari o specificazioni sull'ammissibilità degli interventi all'interno delle diverse zonizzazioni potranno in alcun modo contrastare con quelle dettate dal suddetto strumento sovraordinato. Le suddette rettifiche non dovranno interessare terreni ricadenti in zone dove l'attività estrattiva sia interdetta dalle legislazione vigente ovvero da normative di strumenti di pianificazione sovraordinati.

L'ammissibilità di ciascuna delle modifiche di cui ai precedenti commi, eventualmente introdotte dai P.A.E. rispetto alle previsioni del P.I.A.E., verrà valutata dalla Provincia, in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale, sulla base della compatibilità con i dimensionamenti generali del P.I.A.E., sulla congruità della localizzazione territoriale e sulla compatibilità con la situazione paesaggistico-ambientale di contesto.

- 7.4** Le volumetrie previste dal P.I.A.E. per ciascun polo estrattivo sono da intendersi riferite ai soli materiali utili al netto di quelli sterili non commercializzabili, misurabili in banco (cappellaccio, lenti); non possono invece essere scorporate da quelli utili gli eventuali materiali sterili presenti come matrice all'interno della struttura del giacimento. Tali volumetrie devono essere considerate presuntive e devono essere maggiormente precisate dai P.A.E. comunali, fermo restando che quelle indicate nelle Schede di Progetto del P.I.A.E. relative a ciascun specifico intervento sono comunque da ritenersi il massimo autorizzabile, salvo che i P.A.E. comunali possono motivatamente prevedere, per ciascun polo, scostamenti in eccesso o in difetto rispetto a tale limite nella misura massima del 10%, ferma restando la volumetria complessiva assegnata dal P.I.A.E. a ciascun Comune, e ferme restando le limitazioni all'introduzione di variazioni areali di cui al precedente art. 7.3.

Le volumetrie autorizzabili per ciascuna attività estrattiva devono essere precisate dai P.A.E. comunali tenendo conto delle effettive quantità estraibili sottese dai limiti dimensionali dell'intervento come fissati dalla perimetrazione definitiva degli strumenti di pianificazione comunale, dalle geometrie di cava realizzabili in conformità con la relativa N.T.A., dalle volumetrie presuntive del cappellaccio e delle lenti sterili, nonché dalle eventuali prescrizioni particolari per quella specifica attività estrattiva (fasce di rispetto per strutture ed infrastrutture in relazione alle deroghe ottenibili, pendenza delle scarpate o dei versanti in relazione alle verifiche di stabilità, profondità massima in relazione alla presenza di falde, ecc.). Le volumetrie autorizzate non potranno comunque essere considerate vincolanti ad alcun titolo (né dal Comune in termini di oneri esigibili, né dall'Esercente come diritto estrattivo acquisito), in quanto la reale consistenza del materiale estratto risulterà al termine dell'attività estrattiva come somma

dell'estratto annuo calcolato per il pagamento degli oneri di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 17/91 s.m.i.

L'ammissibilità delle variazioni volumetriche di cui ai precedenti commi, eventualmente introdotte dai P.A.E. rispetto alle previsioni del P.I.A.E., verrà valutata dalla Provincia, in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale, sulla base della compatibilità con i dimensionamenti generali del P.I.A.E. e con la situazione paesaggistico-ambientale di contesto.

art. 8

Localizzazione e dimensionamento degli ambiti estrattivi di valenza comunale

8.1 Per ambito estrattivo di valenza comunale si intende, in accordo con la Circolare Attuativa R.E.R. 4402/92, qualsiasi attività estrattiva non classificabile come polo estrattivo ai sensi del precedente art. 7.1.

Per attività estrattiva di tipo artigianale ai sensi del comma 2, terza direttiva, dell'art. 31 del P.T.C.P., esclusivamente in relazione agli ambiti estrattivi per le pietre da taglio ricadenti nelle "Zone di tutela naturalistica" individuate dall'art. 21 del P.T.C.P. stesso o comunque nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m s.l.m., si intende una previsione per l'estrazione massima di 100 mc/anno su di una superficie massima di 5.000 mq, con l'esclusivo impiego di attrezzature e di mezzi da trasporto compatibili con la situazione ambientale del sito e del suo intorno d'influenza. Tutte le caratteristiche gestionali di tali attività estrattive dovranno essere specificate nelle Schede di Progetto del P.A.E. e riportate con effetto cogente nella convenzione attuativa di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 s.m.i., e saranno sottoposte dalla Provincia a verifica di conformità con le prescrizioni di cui sopra in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale.

8.2 Gli ambiti estrattivi di valenza comunale pianificati dalla Variante Generale 2002 al P.I.A.E., sono localizzati e perimetrati negli elaborati di progetto del suddetto strumento (Schede di Progetto), contenenti i relativi dimensionamenti areali e volumetrici, assieme a specifiche prescrizioni particolari. Tali Schede di Progetto costituiscono parte integrante delle presenti N.T.A.

8.3 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del P.T.C.P. e degli artt. 6 e 7 della L.R. 17/91 s.m.i., le perimetrazioni ed i dimensionamenti degli ambiti estrattivi di cui al precedente comma che ricadano, anche parzialmente, nel Sistema dei crinali, nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, nelle Aree di concentrazione di materiali archeologici, nelle Zone e d elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione, nelle Zone di interesse storico - testimoniale e nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee come definite dal P.T.C.P. stesso, nonché quelli, riguardanti

esclusivamente attività estrattive di tipo artigianale relative alle pietre da taglio, ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica come definite dal P.T.C.P. o nei terreni comunque siti a quote superiori a 1.200 m s.l.m., devono essere recepiti dai P.A.E. comunali così come riportati nelle Tavole di Zonizzazione e disciplinati nelle relative Schede di Progetto, potendo esclusivamente introdurre eventuali rettifiche o eventuali prescrizioni particolari con le medesime modalità e limiti previsti per i poli estrattivi dal precedente art. 7.3.

Le perimetrazioni ed i dimensionamenti degli ambiti estrattivi di cui al precedente comma che non ricadano nel sistema e nelle zone territoriali tutelate di cui sopra, possono essere recepiti dai P.A.E. comunali così come riportati nelle Tavole di Zonizzazione e disciplinati nelle relative Schede di Progetto, con le eventuali rettifiche di cui al precedente art. 7.3, ovvero proponendone, a fronte di valide e circostanziate motivazioni, modificazioni di maggior rilievo fino alla loro completa rilocalizzazione, comunque nel rispetto generale dei dimensionamenti areali e volumetrici (in relazione a ciascun tipo di materiale litoide originariamente pianificato), purché tali modificazioni o rilocalizzazioni non vadano ad interessare, neppure parzialmente, il sistema o le zone territoriali tutelate di cui sopra, né altre zone dove le attività estrattive siano esplicitamente vietate dalla legislazione vigente ovvero da normative di strumenti di pianificazione sovraordinati.

I P.A.E. comunali potranno eventualmente attribuire agli ambiti estrattivi le zonizzazioni funzionali interne nonché la specifica disciplina d'attuazione, definite al precedente art. 7.2.

L'ammissibilità di ciascuna delle suddette eventuali rettifiche, modificazioni e/o rilocalizzazioni introdotte dai P.A.E. rispetto alle previsioni del P.I.A.E. verrà valutata dalla Provincia, in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale, sulla base della compatibilità con i dimensionamenti generali del P.I.A.E., sulla congruità della localizzazione territoriale e sulla compatibilità con la situazione paesaggistico-ambientale di contesto.

8.4 Le volumetrie previste dal P.I.A.E. per ciascun ambito estrattivo sono da intendersi assoggettate agli stessi criteri previsti per i poli estrattivi dal precedente art. 7.4.

8.5 I Comuni, sulla base di considerazioni sui fabbisogni locali eventualmente non individuati dal P.I.A.E., potranno avanzare motivata richiesta di localizzazione di ulteriori ambiti estrattivi di valenza comunale, come definiti dal precedente art. 8.1, non localizzati dal P.I.A.E. stesso, finalizzati esclusivamente all'estrazione di pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed altri elementi architettonici. Nessuna delle suddette localizzazioni potrà superare la volumetria di 50.000 mc, con il medesimo limite massimo per ciascun Comune, ivi comprese le eventuali attività estrattive già presenti o pianificate sul territorio comunale finalizzate all'estrazione del medesimo materiale.

Le suddette localizzazioni autonome potranno anche interessare il sistema o le zone territoriali tutelate di cui al precedente art. 8.3, ma non le Zone di Tutela Naturalistica come definite dall'art. 21 del P.T.C.P. od i terreni comunque siti a quote superiori a 1.200 m s.l.m. (nelle quali sono consentite esclusivamente le attività di carattere artigianale come definite dal precedente art. 8.1) oppure altre zone dove le attività estrattive siano esplicitamente vietate dalla legislazione vigente o da normative di strumenti di pianificazione sovraordinati, né potranno essere in contrasto con i criteri di esclusione enunciati dalla parte metodologica dello Studio di Bilancio Ambientale del P.I.A.E.

L'ammissibilità di ciascuna delle suddette proposte di nuova localizzazione per attività estrattive di valenza comunale verrà valutata dalla Provincia, in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale, sulla base della compatibilità con i dimensionamenti generali del P.I.A.E., sulla congruità della localizzazione territoriale e sulla compatibilità con la situazione paesaggistico-ambientale di contesto.

art. 9

Altre disponibilità di materiali inerti

9.1 I materiali inerti derivanti, come risultato secondario, dalla realizzazione di opere od interventi non classificabili come attività estrattive ai sensi del precedente art. 3.2, potranno essere pianificati dai P.A.E. comunali, attraverso la redazione di apposite Tavole di Zonizzazione e Schede di Progetto, al fine di consentirne la commercializzazione ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/91 s.m.i., purché tali opere od interventi siano previsti da strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata.

L'ammissibilità di ciascuna delle suddette localizzazioni estrattive verrà valutata dalla Provincia in sede di istruttoria tecnica per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sull'approvazione del P.A.E. comunale, sulla base della congruità delle modalità d'intervento ed in particolare di quelle attinenti gli scavi, e sulla compatibilità con la situazione ambientale di contesto. Le volumetrie risultanti dalla sommatoria di tutte le eventuali procedure di autorizzazione alla commercializzazione di materiali inerti derivanti da interventi come sopra definiti, verranno considerate dalla Provincia a tutti gli effetti come inerti utili estratti e, come tali, verranno computati nelle successive Varianti al P.I.A.E. come concorrenti al soddisfacimento del fabbisogno provinciale.

art. 10

Disposizioni relative agli impianti di lavorazione

10.1 Per impianti di lavorazione dei materiali litoidi si intendono:

- gli impianti primari fissi o mobili di frantumazione, lavaggio, selezione, trasporto, distribuzione, accumulazione, essiccazione, carico e scarico dei materiali litoidi;
- gli impianti di confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;

- gli impianti di trattamento di materiali provenienti da demolizioni edilizie per il confezionamento di stabilizzati, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;
- gli altri impianti o attrezzature a servizio degli impianti di cui ai punti precedenti.

10.2 Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della L.R. 17/91 s.m.i., i P.A.E. comunali censiscono tutti gli impianti di lavorazione dei materiali litoidi esistenti sul proprio territorio, anche sulla base dello specifico capitolo di analisi contenuto nel P.I.A.E., localizzandoli in apposite Tavole di Zonizzazione e redigendo apposite Schede di Progetto contenenti i loro dati identificativi e le loro caratteristiche tecniche. Contestualmente, effettuano una classificazione degli stessi secondo il loro grado di idoneità urbanistica, territoriale ed ambientale, sulla base della loro localizzazione in relazione ai vincoli ed alle tutele previste dagli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati, nonché alle infrastrutture pubbliche di collegamento, agli insediamenti residenziali e produttivi limitrofi, alle caratteristiche dell'ambiente naturale di contesto ed agli impatti connessi; gli impianti esistenti le cui localizzazioni contrastino con le tutele imposte da strumenti di pianificazione sovraordinata (in particolare P.T.C.P. e P.A.I.), non potranno essere classificati come ambientalmente ed urbanisticamente idonei. Per effettuare la suddetta classificazione di idoneità, i Comuni potranno avvalersi dei contenuti del fascicolo "Impianti di lavorazione degli inerti e rapporto con gli strumenti di pianificazione sovraordinata" facente parte degli Studi e Ricerche a corredo della Variante P.I.A.E. disciplinata dalla presente N.T.A.

10.3 Per gli impianti esistenti classificati come inidonei sotto il profilo urbanistico, territoriale e ambientale, gli Enti competenti non potranno rilasciare titoli abilitativi, autorizzazioni, nullaosta, o altri atti amministrativi equivalenti, riguardanti la ristrutturazione, il potenziamento e/o l'ampliamento degli impianti stessi se non a fronte di un programma a medio termine per il loro smantellamento e/o trasferimento in localizzazioni idonee; inoltre, dovrà essere prevista una verifica di compatibilità idraulico-ambientale con la valutazione del rischio idraulico e le eventuali proposte per le opere di mitigazione dello stesso, qualora l'impianto insista in zone tutelate dal P.A.I., nonché, negli altri casi, le verifiche di carattere ambientale necessarie per stabilire quali interventi di adeguamento tecnologico e di mitigazione degli impatti risultino indispensabili per il rilascio degli atti amministrativi richiesti. Solamente qualora la ragione della inidoneità di un impianto non attenga il contrasto con le tutele imposte da strumenti di pianificazione sovraordinata né con quelli di carattere comunale, il Comune potrà accettare che il programma a medio termine di cui sopra abbia conclusione diversa dallo smantellamento e/o trasferimento.

I Comuni, anche attraverso il coinvolgimento della Provincia, si attiveranno per individuare caso per caso le azioni da intraprendere in maniera concertata con gli esercenti al fine di addivenire ad una razionalizzazione del settore e ad al raggiungimento di una situazione di compatibilità ambientale la migliore possibile fra gli impianti di lavorazione dei materiali litoidi e l'ambiente antropico e naturale di contesto.

10.4 Per l'eventuale insediamento di nuovi impianti per la lavorazione di materiali litoidi, i P.A.E. comunali effettuano apposite localizzazioni (identificate dalla sigla ZI), che possono coincidere o meno con le localizzazioni dei poli estrattivi di cui al precedente art. 7 o con quelle degli ambiti estrattivi di cui al precedente art. 8, variando transitoriamente (per gli impianti a carattere provvisorio) o definitivamente (per gli impianti a carattere permanente) la destinazione d'uso dei suoli attraverso la redazione di specifiche Tavole di Zonizzazione e relative Schede di Progetto, nelle quali vengono definite, fra l'altro, le caratteristiche tecnologiche e dimensionali degli impianti e delle relative attrezzature nonché l'indice massimo di edificabilità per gli eventuali fabbricati connessi.

Per le zone destinate all'insediamento di impianti provvisori il P.A.E. fissa altresì, con una apposita Tavola di Zonizzazione, la destinazione d'uso che assumerà la zona dopo la dismissione e lo smantellamento dell'impianto provvisorio, e nella Scheda di Progetto indica la data entro la quale detto impianto dovrà cessare l'attività, e quelle entro le quali le attrezzature, edifici ed infrastrutture ad esso connesse dovranno essere smantellate o demolite, le componenti e/o gli altri materiali di risulta dovranno essere allontanati, le aree di sedime dovranno essere ambientalmente riassettate.

La localizzazione di nuovi impianti per la lavorazione degli inerti è assoggettata alle limitazioni territoriali ed attuative previste per gli insediamenti produttivi dal P.T.C.P. e/o dal P.A.I., e la loro ammissibilità verrà valutata preventivamente in un'apposita Conferenza di Servizi tra la Provincia, il Comune territorialmente competente, i Comuni contermini, nonché la Comunità Montana eventualmente competente.

Gli interventi di nuovo insediamento di impianti permanenti per la lavorazione di materiali litoidi, nonché quelli di ristrutturazione, di potenziamento e/o di ampliamento di impianti permanenti esistenti, sono sottoposti, in sede di domanda dei titoli abilitativi edilizi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 25 novembre 2002, n° 31 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 31/02 s.m.i.), alla procedura di Verifica Preventiva ("*screening*") degli impatti ambientali prevista dall'art. 9 della L.R. 9/99 s.m.i., e, in base all'esito della suddetta procedura, eventualmente alla successiva procedura completa di V.I.A., come previsto dall'art. 10 della suddetta L.R.

Il procedimento di insediamento di nuovi impianti per la lavorazione dei materiali litoidi a carattere permanente o di ristrutturazione, ampliamento e/o potenziamento di quelli esistenti si conclude con il rilascio di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 6 della L.R. 31/02 s.m.i. Il procedimento per l'insediamento di impianti di lavorazione dei materiali a carattere provvisorio si conclude con il rilascio di un titolo abilitativo temporaneo, corredata da una convenzione che determini le eventuali prescrizioni particolari per l'esercizio, la data per lo smantellamento dell'impianto ed il riassetto dell'area e le eventuali condizioni e limitazioni per le proroghe, nonché le relative garanzie finanziarie.

art. 11**Programmazione degli interventi per il riassetto
delle aree degradate da attività estrattive pregresse**

- 11.1** Per aree degradate da attività estrattive pregresse si intendono zone già sede di attività estrattive abbandonate senza sistemazione ovvero esaurite e sistemate in modo tale da non aver raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, e non più classificabili come attività estrattive ai termini della loro destinazione d'uso o, più in generale, della loro posizione giuridico-amministrativa. Il P.I.A.E. disciplinato dalle presenti N.T.A. effettua un'analisi riguardante tali siti, denominata "Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse", che costituisce uno degli elaborati di studio e ricerca a corredo del Piano, ed estratto del quale è riportato nella parte A dell'Appendice 2 alle presenti N.T.A. Il piano individua altresì gli "Ambiti Territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualficazione Ambientale", per i quali definisce precise politiche e obiettivi di recupero; tali ambiti territoriali vengono individuati territorialmente nell'Elaborato P4 "Localizzazione delle previsioni", e descritti nella parte B dell'Appendice 2 alle presenti N.T.A.
- 11.2** Ai sensi del punto d) del comma 2, dell'art. 7 della L.R. 17/91 s.m.i., i P.A.E. comunali devono contenere un censimento ed un'analisi sulle aree degradate da attività estrattive pregresse presenti sul proprio territorio, a partire da quelle individuate e classificate secondo il loro grado di reinserimento nel contesto paesaggistico-ambientale nell'elaborato "Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse" a corredo del Piano disciplinato dalle presenti N.T.A. e riepilogati nella parte A del successivo Appendice 2, per verificare ed aggiornare le classificazioni ivi attribuite nonché per individuare e classificare eventuali ulteriori aree di tal genere.
- 11.3** Le aree classificate dal censimento di cui al precedente art. 11.2 come necessitanti di interventi di riassetto e valorizzazione paesistica, nonché gli "Ambiti territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualficazione Ambientale" di cui al precedente art. 11.2, e le Zone ZRe riportate nelle Schede di Progetto e Tavole di Zonizzazione del Piano devono essere pianificati dai P.A.E. comunali attraverso la redazione di apposite Tavole di Zonizzazione e relative Schede di Progetto, dove viene loro attribuita una delle zonizzazione di riassetto ZR di cui al precedente art. 7.2, e più precisamente:
- ZRe per le aree già perimetrate e zonizzate dal P.I.A.E.;
 - ZRnc per le aree individuate dai P.A.E. tramite il censimento di cui sopra;

- ZRnp per le aree individuate dal P.I.A.E. come "Ambiti Territoriali" di cui sopra e perimetrare dai P.A.E. sulla base di appositi "Progetti di recupero e Riqualificazione Ambientale".

Le Schede di Progetto dei P.A.E. comunali recepiscono le perimetrazioni fornite dal P.I.A.E. per le ZRe, definiscono la perimetrazione delle ZRnp, rimanendo all'interno del perimetro di massima degli "Ambiti Territoriali" stabilito dal P.I.A.E., e definiscono la perimetrazione delle ZRnc individuate dal Comune stesso tramite il censimento di cui sopra; i P.A.E. comunali effettuano in tutti i casi suddetti una delimitazione di massima degli interventi necessari ed una valutazione sintetica della loro fattibilità, con particolare riguardo alla disponibilità dei terreni ed alle procedure amministrative necessarie.

- 11.4** Esclusivamente nelle Zone ZRnp e nelle Zone Zre, di cui al precedente art. 11.3, le relative Schede di Progetto dei P.A.E. comunali potranno prevedere la commercializzazione di materiali litoidi eventualmente derivati da interventi di rimodellamento morfologico finalizzati al recupero ed alla riqualificazione ambientale del sito; le volumetrie risultanti dalla sommatoria di tutte le eventuali procedure di autorizzazione alla commercializzazione di materiali inerti derivanti dai suddetti interventi, verranno considerate dalla Provincia a tutti gli effetti come inerti utili estratti e, come tali, verranno computati nelle successive Varianti al P.I.A.E. come concorrenti al soddisfacimento del fabbisogno provinciale.
- 11.5** Per i Comuni che non siano assoggettati all'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici di settore in conseguenza di pianificazioni effettuate dai corrispondenti strumenti sovraordinati, nei cui territori sia segnalata nel suddetto censimento, la presenza di aree degradate da attività estrattive pregresse, la Provincia si attiverà di concerto con i suddetti Comuni per stabilire adeguate forme di analisi, progettazione ed attuazione degli interventi necessari.
- 11.6** La Provincia si farà promotrice della costituzione di un apposito fondo provinciale attraverso la compartecipazione finanziaria della Provincia stessa, dei Comuni interessati da attività estrattive, della Regione e degli operatori del settore destinato al recupero ambientale delle aree degradate da attività estrattive pregresse.

art. 12

Indirizzi generali per il riassetto delle aree interessate da attività estrattive

- 12.1** Le attività estrattive previste dal P.I.A.E. che ricadano nei diversi sistemi o zone territoriali sottoposte a particolari tutele dal P.T.C.P., ovvero all'interno dei perimetri dei Parchi Regionali o delle Riserve istituiti dalla L.R. 11/88 s.m.i., ovvero dei perimetri dei Parchi Nazionali, ovvero ricadenti nelle zone disciplinate dal P.A.I., ovvero in zone sottoposte a particolari tutele da altri strumenti di pianificazione sovracomunali o comunali, sono assoggettate alla direttiva per cui il riassetto dei siti a coltivazione

esaurita e la loro destinazione d'uso finale dovranno essere coerenti con le specifiche finalità di tutela a cui risultano sottoposte i diversi sistemi o zone; i P.A.E. comunali, nelle Schede di Progetto di tali attività, nonché gli atti progettuali successivi, sono tenuti ad individuare adeguate soluzioni attuative.

12.2 Le attività estrattive previste dal P.I.A.E., ovvero dai P.A.E. comunali, ricadenti in ambiti territoriali interessati da Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione, di cui all'art. 32 del P.T.P.R. nonché all'art. 29 del P.T.C.P., debbono uniformare i loro atti progettuali agli indirizzi ed ai contenuti di tali Progetti. Specificamente per quanto riguarda il "Progetto di Riquilibrato Ambientale e Riquilibrato della Fascia Fluviale della Media Val d'Enza" (approvato con Del. Giunta Provinciale n° 9675/12593 del 03/07/97), tutte le previsioni di attività estrattive ricadenti entro il perimetro di tale Progetto sono assoggettate alle seguenti prescrizioni integrative, che dovranno essere riportate ed eventualmente meglio specificate nelle Schede di Progetto dei diversi P.A.E. comunali:

- a) recupero naturalistico e destinazione finale ad uso pubblico (da attuare mediante cessione delle aree ovvero con una servitù permanente a favore del Comune) di tutela ambientale e fruizione gestita (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo come Aree di Riequilibrio Ecologico); gli atti progettuali e la Convenzione dovranno contenere una bozza del relativo regolamento e del piano di gestione;
- b) sistemazione contestuale e presa in carico progettuale/gestionale di aree demaniali adiacenti (in qualità di zone di riassetto ZR, anche non soggette ad escavazione) così come di aree di passata escavazione adiacenti e/o vicine, al fine di un recupero integrato e rapido di ampie porzioni della regione fluviale;
- c) impegno economico diretto dell'esercente la cava nella gestione delle aree rinaturate di sua proprietà per un tempo di almeno 20 anni; in alternativa cessione al Comune delle aree private scavate al termine della rinaturazione e liquidazione di un contributo al Comune atto a coprirne le spese di gestione per un periodo pari a 10 anni;
- d) costituzione di un fondo perequativo per il finanziamento dell'attuazione del Progetto Media Val d'Enza ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 20/00 s.m.i., in cui dovranno confluire risorse plurime, pubbliche e private, e comunque la parte prevalente degli oneri introitati dalle attività estrattive ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 17/91 s.m.i. dai Comuni territorialmente interessati da tale Progetto, a partire dall'anno di approvazione del P.I.A.E. disciplinato dalla presente N.T.A.

12.3 Per la progettazione di tutti gli interventi di riassetto dei siti destinati alle attività estrattive, vale l'indirizzo per cui gli strumenti di riferimento principali sono costituiti dall'Allegato alla relazione generale del P.I.A.E. "Linee guida per la qualità dei ripristini conseguenti alle attività estrattive" nonché dalla pubblicazione "Il recupero e la riquilibrato ambientale delle cave in Emilia-Romagna - Manuale teorico-pratico" edito dalla Regione Emilia-Romagna.

Capo III

Disposizioni finali

art. 13

Normativa Tecnica di Attuazione per i P.A.E. comunali

13.1 Per uniformare la disciplina delle attività estrattive sul territorio provinciale, ai fini di creare condizioni di omogenea tutela del territorio e dell'ambiente nonché di pari opportunità fra gli operatori del settore dei materiali inerti e dei loro derivati, l'Allegato 1 alla presente N.T.A. (fornito come elaborato a parte) che ne costituisce parte integrante, contiene una N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali. I suddetti strumenti potranno recepirli così come riportata (tenendo conto di quanto specificato nelle apposite note per l'utilizzo) ovvero proponendone modifiche che non ne contrastino i principi informativi.

Al fine di agevolare l'istruttoria tecnica della Provincia per la formulazione delle Osservazioni e/o Riserve sul P.A.E. comunale, le eventuali proposte di modifica alla N.T.A. - tipo, devono essere motivate in un apposito capitolo della Relazione Generale e devono essere altresì evidenziate tipograficamente nel testo della N.T.A. dei P.A.E.

13.2 I Comuni dotati di P.A.E. approvati in adeguamento al P.I.A.E. '96 sono tenuti a procedere all'adeguamento del proprio strumento di settore previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 17/91 s.m.i. anche nel caso in cui ciò fosse effettuato esclusivamente per recepire la N.T.A. - tipo di cui al comma precedente.

art. 14

Comunicazioni alla Provincia

14.1 Oltre agli obblighi definiti dall'art. 7, comma 3, della L.R. 17/91 s.m.i. in relazione agli adempimenti procedurali necessari per l'approvazione dei P.A.E. comunali, nonché dall'art. 14, comma 1, della suddetta L.R., in merito all'autorizzazione delle attività estrattive, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia, ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. 20/00 s.m.i., copia della stesura approvata del proprio P.A.E. nonché copia della deliberazione consigliare di approvazione.

Inoltre i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia l'avvenuto deposito del Progetto Preliminare da sottoporre alla procedura di Verifica Preventiva (*screening*), e, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 9/99 s.m.i., a provvedere alla trasmissione degli atti tecnici ed amministrativi costituenti i S.I.A. da sottoporre alla procedura di V.I.A., per consentire la partecipazione della Provincia al procedimento previsto dall'art. 15 della suddetta L.R.

Per consentire una corretta gestione delle deleghe affidate alle Province dalla L.R. 17/91 s.m.i., i Comuni sono altresì tenuti a informare tempestivamente ed a trasmettere per conoscenza copia di ogni atto relativo all'attuazione dei propri P.A.E. (autorizzazioni, convenzioni e relative eventuali ordinanze di sospensione, revoca, proroga; delibere, ordinanze, diffide, sanzioni, varianti non sostanziali, rilievi topografici e relazioni di

fine anno concernenti il pagamento della quota parte degli oneri di spettanza provinciale di cui all'art. 12, comma 3 della L.R. 17/91 s.m.i. e relativi programmi di spesa degli oneri di spettanza comunale, verbali di collaudo e relativi svincoli fidejussori, chiusura delle pratiche delle attività estrattive, ecc.), e sono infine tenuti a reinviare debitamente compilati i moduli di raccolta dati loro trasmessi dalla Provincia per la tenuta del Catasto delle Attività Estrattive di cui all'art. 28 della L.R. 17/91 s.m.i.

- 14.2** I compiti di polizia mineraria stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n° 128 (D.P.R. 128/59), già esercitati dalla Regione per via dei propri S.P.D.S. ai sensi dell'art. 21 della L.R. 17/91 s.m.i., sono delegati alle Province ai sensi dell'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 s.m.i.: conseguentemente le eventuali segnalazioni di situazioni di rischio per l'incolumità delle maestranze, dei cittadini, dei beni di proprietà di terzi, o per la stabilità dei terreni circostanti, o per l'ambiente naturale, di cui i Comuni avessero notizia, in particolare nell'espletamento dei compiti di sorveglianza e controllo loro affidati dall'art. 20 della L.R. 17/91 s.m.i., devono essere inoltrate alla Provincia stessa e, nei casi previsti dall'art. 21 comma 4, ai Servizi di Igiene Pubblica delle A.U.S.L. ed ai Distretti Territoriali dell'A.R.P.A. territorialmente competenti.

art. 15

Norma Transitoria

- 15.1** I Comuni che intendano autorizzare ai sensi della L.R. 17/91 s.m.i. attività estrattive già localizzate dal proprio P.A.E. o dal P.I.A.E. provinciale in stesure approvate prima dell'entrata in vigore del P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Po (vale a dire prima del 04/05/01), ancorché confermate dalla Variante P.I.A.E. 2002 disciplinata dalle presenti norme, sono tenuti a verificare se tali localizzazioni interessino zone tutelate dal suddetto P.A.I. e, qualora venga verificato il sussistere di tale evenienza, a redigere per il proprio P.A.E. uno studio di compatibilità idraulico - geologico - ambientale nei termini previsti dagli artt. 22, comma 4, e 41, comma 5, della N.T.A. del suddetto strumento.

APPENDICE 1

Contenuti dei P.A.E. comunali

Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91 s.m.i., ed in accordo con la Circolare Assessorato Ambiente della Regione Emilia-Romagna n° 4402 del 10 giugno 1992 (C.A.A. - R.E.R. 4402/92) con le ulteriori specificazioni di seguito riportate, gli elaborati tecnici costitutivi dei P.A.E. comunali sono i seguenti:

Elaborati di analisi

- Relazione di analisi, contenente:
 - analisi del fabbisogno comunale di materiali litoidi in forma di revisione, aggiornamento o eventuale conferma di quanto analogamente effettuato dal P.I.A.E. provinciale;
 - analisi dello stato di attuazione della pianificazione comunale di settore, con una descrizione quali-quantitativa delle attività estrattive in corso di attuazione nei termini di:
 - volumi di materiali utili pianificati, estratti e residui;
 - stato delle aree coinvolte, in particolare quelle in corso di risistemazione;
 - tempi residui per il completamento dell'attuazione degli interventi in corso, anche in relazione alle scadenze previste degli atti autorizzativi rilasciati;
 - problematiche territoriali ed ambientali connesse agli interventi;
 - problematiche connesse agli impianti di lavorazione esistenti e relativa classificazione di idoneità urbanistico-ambientale (cfr. art. 10.2 della N.T.A.);
 - stato delle aree degradate da attività estrattive pregresse e degli interventi di riassetto eventualmente necessari (cfr. art. 11.2 della N.T.A.).
 - analisi degli effetti attesi dall'attuazione delle attività estrattive di nuovo insediamento e dagli eventuali ampliamenti, condotta anche nell'ottica di eventuali cumulazioni con quelli derivati da altre cave attive, pregresse o previste, nei termini di:
 - effettiva idoneità qualitativa e disponibilità quantitativa dei materiali litoidi del giacimento;
 - stabilità dei terreni, sia in fase di coltivazione che al termine dei lavori di sistemazione;
 - interferenze con le acque superficiali e sotterranee, sia in relazione ad alterazioni dei flussi e delle portate idriche, sia in relazione ad alterazioni della loro qualità (possibili inquinamenti);
 - impatti sulla vegetazione e sulla fauna, in particolare in chiave ecosistemica;
 - impatti sul paesaggio, in relazione all'intervisibilità del sito, alla qualità del contesto ed alle prestazioni attese dagli interventi di riassetto in termini di reinserimento in tale contesto;
 - impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare determinati dai mezzi di trasporto della cava;

- impatti sulla salute della popolazione, in particolare in relazione al clima acustico ed alla qualità dell'aria.
- Cartografia di analisi comprendente:
 - tutte le carte tematiche necessarie ad individuare ed illustrare le problematiche ambientali descritte nell'analisi relativa agli effetti dell'intervento.

Elaborati di progetto

- Relazione di progetto, contenente:
 - illustrazione e motivazione delle scelte effettuate, con particolare riguardo a quelle non direttamente derivate dal recepimento del P.I.A.E. provinciale;
 - una Scheda di Progetto per ciascuna attività estrattiva in corso di attuazione, di nuovo insediamento o in ampliamento, nonché per ciascun impianto di lavorazione, nonché per ciascuna area degradata da attività estrattive pregresse per cui siano programmati interventi di riassetto, contenente:
 - dati identificativi: denominazione, identificazione catastale e tipo di zonizzazione (cfr. artt. 7.2 e 8.3 della N.T.A.);
 - dati dimensionali: superficie totale della zona localizzata, tipologia e quantità di materiali litoidi utili autorizzabili (cfr. artt. 7.4 e 8.4 della N.T.A.);
 - modalità di attuazione: procedura di Verifica Preventiva (*screening*), ovvero procedura diretta di V.I.A. (cfr. art. 5.3 della N.T.A.);
 - tipologie e modalità degli interventi di riassetto, destinazione d'uso finale e tipologia nonché modalità di riutilizzo;
 - prescrizioni particolari dettate dal P.I.A.E., eventualmente integrate da ulteriori prescrizioni, direttive od indirizzi comunali per ottimizzare gli interventi e/o per mitigare, ridurre o compensare, nonché monitorare i relativi impatti attesi.
- Cartografie di progetto, comprendenti:
 - Tavola "Situazione delle attività estrattive", su Carta Topografica Regionale alla scala 1/25.000 o C.T.R. 1/10.000, raffigurante l'intero territorio comunale, in cui risultino rappresentate tutte le aree interessate da attività estrattive, sia pianificate sia in corso di attuazione che pregresse, distinte da adeguati simboli grafici.
 - Tavole di Zonizzazione, su C.T.R. alla scala 1/5.000, ricomprendente ciascuna area d'intervento (ivi comprese quelle per gli impianti di lavorazione e quelle degradate da attività estrattive pregresse su cui si preveda di effettuare interventi di riassetto) ed un adeguato intorno, riportanti:
 - destinazioni d'uso attualmente previste dallo strumento di pianificazione urbanistica comunale vigente;
 - perimetrazioni delle zonizzazioni estrattive (cfr. artt. 7.3 e 8.3, nonché, per gli impianti di lavorazione, art. 9.4 della N.T.A.) e destinazioni d'uso transitoriamente attribuite dal P.A.E. comunale per l'attuazione delle attività

- estrattive (eventualmente suddivise in sub-zone funzionali; cfr. artt. 7.2 e 8.3, nonché, per gli impianti di lavorazione, art. 9.4 della N.T.A.);
- destinazioni d'uso finali attribuite all'area una volta ultimati gli interventi di risistemazione.

Qualora necessario, in particolare in presenza di terreni confinanti di proprietà di terzi, le perimetrazioni di comparto dovranno essere riportate anche su mappe catastali alla scala 1/2.000, per l'individuazione precisa dei terreni assoggettati agli interventi previsti e per la verifica della loro effettiva disponibilità.

Normativa Tecnica di Attuazione

Contenente, oltre alle disposizioni generali ed alle modalità di attuazione del P.A.E., le modalità tecniche di esercizio per le attività estrattive, e redatta sulla base dell'Allegato "N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali" della Variante Generale 2002 al P.I.A.E., secondo le direttive di cui all'art. 13 della relativa N.T.A.

APPENDICE 2

PARTE A

Sintesi del censimento dei siti degradati da attività estrattive pregresse

PARTE B

Ambiti Territoriali da sottoporre a Progetto di Riqualificazione e Recupero Ambientale

INDICE

PARTE A: Sintesi del “Censimento dei siti degradati da attività estrattive pregresse”: pg. 1

PARTE B: Ambiti Territoriali da sottoporre a Progetto di Recupero e Riqualificazione Ambientale

BACINO COLLINA

Ambito di riqualificazione di Monte del Gesso di Vezano..... pg. 1
Ambito di riqualificazione della valle del Rio Rocca di Castellarano pg. 3
Ambito di riqualificazione di Gambarata di Castellarano pg. 5

BACINO PO

Ambito di riqualificazione “Due Enze” di Brescello..... pg. 7
Ambito di riqualificazione “Il Piattello” di Gualtieri pg. 8
Ambito di riqualificazione “Il Caldarein” di Gualtieri pg. 9

PARTE A**Sintesi del censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse**

Il presente elenco rappresenta un estratto della Tabella 21 contenuta nel capitolo 5 dell'Elaborato A0 "Sintesi del Quadro Conoscitivo", nonché dell'elaborato di analisi a corredo del Piano "Censimento delle aree degradate da attività estrattive pregresse", al quale si rimanda per ulteriori elementi.

Comune	N° scheda	Denominazione ex Cava
Albinea	47	<i>Cavazzone</i>
Baiso	65	<i>Molino di Vedrina</i>
	66	<i>S.Giacomo</i>
	67	<i>Budrione</i>
	68	<i>Comparto Formione</i>
	69	<i>Baiso 2</i>
Brescello	7	<i>Brescello 2</i>
Busana	70	<i>Frassinedolo</i>
Campagnola	42	<i>Cavone</i>
Carpineti	71	<i>Vigna</i>
Casalgrande	38	<i>Belfasti</i>
	39	<i>Le Coste</i>
	40	<i>Cisa</i>
Castellarano	49	<i>Campanella</i>
	52	<i>Frascaro</i>
	53	<i>Le Malee</i>
Castelnovo sotto	43	<i>La Mattonaia</i>
Cavriago	45	<i>Chiloni</i>
Gualtieri	18	<i>Gualtieri 5</i>
Ramiseto	81	<i>Cà Abate</i>
Scandiano	57	<i>Rio Balestrazzo</i>
	58	<i>Chiozza</i>
	59	<i>M.te del Gesso</i>
Toano	82	<i>Rio di Pietra Grossa</i>
Vezzano	61	<i>La Viena</i>
Viano	62	<i>Isola</i>
	63	<i>Monte Bergola</i>
	64	<i>San Siro</i>
Villa Minozzo	84	<i>Bottaccio</i>
	87	<i>Cerrè</i>

PARTE B

Ambiti Territoriali da sottoporre a Progetto di Riqualificazione e Recupero Ambientale

BACINO COLLINA

Ambito di riqualificazione di Monte del Gesso di Vezzano

Localizzazione

In località Fornace, a sud del capoluogo, in prossimità della S.S. 62, da tempo si è insediata un'attività di tipo produttivo per la coltivazione e la lavorazione del materiale gessoso affiorante nella zona, che ha prodotto un comparto di vaste dimensioni composto da due distinte unità estrattive: un'area di più piccole dimensioni, posta nella parte più elevata del versante di M.te del Gesso e abbandonata da alcuni decenni, e un'area di maggiore dimensione, posta nella parte bassa del versante, prossima agli impianti di lavorazione tuttora esistenti, che costituisce la zona estrattiva principale sulla quale si è concentrata l'attività estrattiva.

Stato attuale

Le coltivazioni a cielo aperto operate durante l'attività hanno prodotto, nel corso degli anni, un'evidente situazione di dissesto, testimoniata da un assetto morfologico fortemente innaturale ed, in particolare, contraddistinto dalla presenza di superfici eccessivamente geometrizzate, con pareti sub-verticali di considerevoli altezze ed inclinazioni, voragini, prismi di roccia di notevoli dimensioni in condizioni di precaria stabilità, ecc.

Nel complesso, quindi, la situazione di dissesto generalizzato si produce sia condizioni di elevata pericolosità per la pubblica incolumità dei potenziali ed occasionali frequentatori della zona, per la maggior parte non recintata, sia di forte impatto ambientale.

Per le parti in sotterraneo, la porzione di cava posta a sud del comparto, sviluppata su vari livelli sovrapposti di estensione per lo più limitata, non presenta particolari condizioni di pericolo in termini di stabilità a lungo termine; al contrario, nella restante parte la situazione del sotterraneo si presenta più problematica e preoccupante.

La disposizione delle varie gallerie e delle strutture portanti di questa porzione di cava risultava solo in parte conosciuta, attraverso gli atti tecnici allegati ai progetti di coltivazione presentati dalla Ditta esercente l'attività estrattiva nel corso degli anni precedenti al definitivo abbandono e depositati presso l'U.T. del Comune di Vezzano e gli archivi del Distretto Minerario di Bologna.

Per tali motivi vennero eseguite da parte della Provincia, nel corso del 2000 e 2001, indagini esplorative di vario tipo (rilievi topografici di dettaglio sia in superficie con GPS e stazione celerimetrica, sia in sotterraneo con tecniche mutate da rilievi di tipo speleologico, sondaggi a carotaggio continuo, indagini geofisiche e analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali campionati) allo scopo di acquisire le necessarie conoscenze propedeutiche per il riassetto morfologico ed ambientale della zona.

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

Il progetto di recupero ambientale deve rivolgersi quindi in prima istanza alla messa in sicurezza delle porzioni di versante coltivate sia in galleria che in superficie, al fine di eliminare le situazioni di grave pericolo connesse con potenziali crolli, sprofondamenti e distacchi di masse rocciose, attraverso un intervento di rimodellamento che dovrà avvenire tramite movimentazione di materiale, il progetto potrà inoltre determinare la destinazione finale dell'area e la sua fruibilità prevedendo la riqualificazione della zona allo scopo di reinserirla nel contesto territoriale caratterizzato dalle peculiari specificità tipiche del territorio collinare sede di affioramento dei gessi messiniani. Il progetto si prevede venga sviluppato nell'ambito di una operazione programmatoria di ampio respiro i cui indirizzi d'intervento sia fissati dal soggetto pubblico, in forma concertata tra Comune, Provincia e Regione.

Ambito di riqualificazione della valle del Rio Rocca di Castellarano

Localizzazione

Il tratto medio-basso della valle del Rio Rocca è contraddistinto da un ambiente profondamente modificato e alterato dall'attività di sfruttamento estrattivo che ha interessato, per un lungo periodo di tempo, sia le zone di affioramento della arenarie della Form. di Ranzano, che le zone di affioramento delle argille azzurre plioceniche.

Stato attuale

La zona del bacino del Rio Rocca è caratterizzata dalla presenza di elementi di notevole interesse sia naturalistico che paesaggistico. I numerosi studi condotti hanno infatti messo in evidenza emergenze di carattere geomorfologico e botanico singolarmente peculiari ed omogenee. L'azione di erosione selettiva operata dalle acque di scorrimento superficiale ha infatti prodotto, sulle molasse appartenenti alla formazione di Ranzano, strette e ripide vallecole e grandi guglie piramidali che conferiscono a questo paesaggio l'aspetto tipico dei "canyons". In questo ambiente naturale si è inoltre instaurata una rigogliosa e lussureggiante vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea; l'area presenta anche da un punto di vista botanico un forte interesse essendo colonizzata da specie rare in tutta la provincia. I calanchi presenti nella parte medio-bassa della valle, in cui affiorano le argille grigio-azzurre della Formazione di Lugagnana, sono inoltre ricchi di affioramenti fossiliferi costituiti da un'abbondante e variegata fauna marina pliocenica - recentemente sono state ritrovati i resti di un cetaceo - tale da rendere l'area eccezionale anche da un punto di vista paleontologico. Infine la zona, in particolare nella testata della valle, caratterizzata da un relativo isolamento, costituisce un'area di riproduzione di specie faunistiche protette, quali rapaci diurni e notturni e alcuni mustelidi.

Per queste peculiari caratteristiche ambientali la zona del bacino del Rio Rocca venne, infatti, dichiarata, di notevole interesse pubblico dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1985 ("Galassino"). Successivamente il valore ambientale del bacino del Rio Rocca è stato riconosciuto anche dalla Regione Emilia-Romagna, la quale lo ha incluso nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), assoggettandolo a vincolo di natura ambientale per la presenza di zone di particolare interesse paesaggistico e zone di tutela naturalistica, normate rispettivamente dagli artt. 19 e 25.

Al contrario il tratto medio-basso della valle presenta una situazione di intenso degrado ambientale causato dall'attività estrattiva agente da anni in tale zona.

Attualmente risulta rimasta in attività una sola cava di argilla, posta sul versante sinistro del torrente ed un frantoio, mentre le altre, ad eccezione di una, sono state abbandonate senza che siano state compiutamente realizzate le necessarie opere di risistemazione.

Non solo le cave, ma anche la presenza di frane, di cui una di vaste dimensioni che interessa il versante sud-orientale del M.te Pradella, in corrispondenza di ex cava, di discariche e di un campo da cross, hanno prodotto un incremento dello stato di degrado ambientale, che ha comportato delle pesanti modificazioni alle complesse e originali caratteristiche ambientali di un ecosistema delicato come quello della zona in questione.

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

La necessità di ricucire le varie condizioni di antropizzazione e restituire un ambiente fondamentalmente stabile, in relazione all'elevata dinamicità delle condizioni di dissesto sopra descritte, impone di procedere, con urgenza, al recupero ambientale e paesaggistico della porzione media e bassa della valle del Rio Rocca, attraverso una progettazione unitaria di interventi di rimodellamento e riassetto morfologico e ricostruzione ambientale, nell'ambito di una operazione programmatoria di ampio respiro i cui indirizzi d'intervento sia fissati dal soggetto pubblico, in forma concertata tra Comune, Provincia e Regione.

Ambito di riqualificazione di Gambarata di Castellarano

Localizzazione

Nella zona di Montebabbio, ubicata nella porzione nord-occidentale del Comune di Castellarano, furono realizzate alcune cave prima dell'emanazione della prima legge regionale (L.R. 13/78) che ha regolamentato le attività estrattive.

Tra le più significative vi sono l'ampia cava gradonata, denominata "Rio del Sasso", impostata sul versante sinistro della valle dell'omonimo corso d'acqua, a ovest della località Montebabbio e un ex area estrattiva (attiva all'inizio degli anni '70) di dimensioni minori, ubicata nelle immediate vicinanze della località Gambarata, impostata in corrispondenza di un lembo isolato di arenarie e molosse della Formazione di Ranzano, da cui si producevano sabbie per inerti e per opere in genere, lavorate nel vicino impianto di frantumazione e selezionatura presente poco più a valle, in prossimità della SP 75 "Castellarano – S. Valentino – Telarolo".

Stato attuale

In quest'area risultano tuttora evidenti i segni lasciati dalla passata attività estrattiva, costituiti da un laghetto utilizzato per scopi irrigui, creatosi dal riempimento da parte di acque sorgive e superficiali di una profonda trincea disposta longitudinalmente rispetto al pendio, da un ampio ripiano e da una ripida scarpata di scavo posta a est dell'area.

Nella fase terminale dell'attività estrattiva si sono succeduti diversi piani di sistemazione e abbandono, il primo dei quali venne redatto all'inizio degli anni '80. Questo piano prevedeva di estendere l'escavazione nella fascia di monte del fronte di scavo, interessando parte dell'estesa superficie boscata presente sulla sommità del versante, al fine di poter dare al pendio un profilo di abbandono consono alle norme del PAE vigente a quella data. Durante la coltivazione l'ingente quantità di materiale argilloso-marnoso e quindi di scarto ai fini produttivi, presente nella parte alta rispetto all'area estrattiva, costrinse la ditta esercente ad abbandonare la parte superiore del fronte senza raggiungere i limiti previsti dal piano autorizzato.

Numerosi crolli verificatisi nella parte alta del pendio abbandonato e che coinvolsero le due banche superiori resero necessari alcuni interventi sia di consolidamento della pendice, sia di recupero agro-vegetazionale della parte superiore del fronte.

In seguito alle trasformazioni prodotte dalla passata attività estrattiva l'area di Gambarata, nel suo attuale aspetto, emerge come elemento di degrado ambientale rispetto allo specifico contesto paesaggistico, tipico delle zone collinari.

L'area è inoltre ampiamente visibile, in termini di alterazione del cono panoramico, nella porzione a monte e a valle del versante nonché dalla sponda opposta del Tresinaro.

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

Per le ragioni sopra menzionate si è ritenuto di individuare, nel piano, tale area quale ambito interessato da un progetto di riqualificazione e recupero ambientale. Le finalità dovranno essere quelle di:

- messa in sicurezza delle situazioni di instabilità che si riscontrano lungo le zone in affioramento (ex fronte di cava) attraverso interventi di rimodellamento morfologico con arretramento della scarpata e abbandono della stessa;
- messa in sicurezza del bacino idrico precedentemente citato;
- riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito al fine di riconnetterlo in maniera adeguata nel contesto di riferimento;
- riconversione dell'impianto di lavorazione e trasformazione esistente;
- definizione di attività ricreative e/ fruibili.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito attraverso un Progetto di Recupero e Riqualificazione Ambientale che potrà prevedere l'eventuale commercializzazione dei materiali risultanti dalle movimentazioni necessarie ai rimodellamenti morfologici, in precedenza definiti. Al raggiungimento degli obiettivi descritti l'area conseguirà un assetto definitivo tale non giustificare ulteriori ed eventuali interventi di attività estrattive.

BACINO PO

Ambito di riqualificazione “Due Enze” di Brescello

Localizzazione

L'area in questione è situata all'interno di un meandro del torrente Enza e presenta la morfologia tipica delle aree ricadenti nel dominio fluviale del F. Po (entro l'argine maestro), in zona di golena aperta.

Nell'area venne attivata (1995), con delibera del Consiglio comunale e autorizzazione del Sindaco, una cava di prestito allo scopo di reperire terre idonee al ripristino immediato dell'argine golenale di protezione della frazione di Ghiarole, compromesso ed, a luoghi, spazzato via dall'esondazione eccezionale dell'Enza/Po del novembre 1994.

In riferimento alle procedure per l'attivazione della cava di prestito era stato espresso parere favorevole, dal punto di vista idraulico, dal Magistrato per il Po, ora AIPO.

Stato attuale

Vista l'urgenza di procedere in tempi brevi al reperimento del materiale argilloso per la messa in sicurezza dell'argine, i lavori di scavo hanno lasciato, in una porzione significativa del meandro, il piano di campagna originario ribassato di alcuni metri. In corrispondenza di questa zona non vennero in seguito realizzati interventi di recupero vegetazionale, di conseguenza l'area presenta attualmente, nel suo complesso, un'evidente condizione di degrado ambientale. Considerato, altresì, che l'antropizzazione della restante parte del meandro, con uso del suolo a pioppeto, ha profondamente alterato la naturalità del luogo, determinando, di conseguenza, la banalizzazione del paesaggio e l'impoverimento dell'ecosistema fluviale.

Le particolari caratteristiche ambientali del sito, che di fatto lo collocano nel dominio fluviale del Po, vengono confermate dalla scelta operata dal PTCP di ricomprendere l'area all'interno dell'art. 12 "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi.

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione dovrà quindi definire gli interventi di riequilibrio e di restauro dell'ecosistema fluviale a mezzo di ripristino delle funzioni idrobiologiche del corso d'acqua e vegetazionale, nonché di riqualificazione faunistica, in seguito ai quali l'area potrà essere destinata ad oasi naturalistica protetta; tale destinazione risulta favorita dalla condizione di naturale isolamento dell'area, con un unico accesso da terra (stretto corridoio), agevolmente controllabile.

Nell'area in questione, essendo ricompresa all'interno delle fasce fluviali A “fascia di deflusso della piena e B “fascia di esondazione” definite dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, la quota massima di riferimento nell'operazione di rimodellamento non potrà superare i 14.25 m s.l.m.; in fase di progettazione si dovrà inoltre verificare lo stato delle protezioni spondali di Po atte a prevenire divagazioni del canale principale nella zona oggetto di intervento.

Ambito di riqualificazione “Il Piattello” di Gualtieri

Localizzazione

L'area in questione, che rappresenta una fossa relitta di escavazione il cui esaurimento è avvenuto negli anni '70, è situata nella golena aperta del Comune di Gualtieri e contigua ad una lanca pressoché estinta.

Stato attuale

L'ambito paesaggistico attualmente si presenta, per lo più, banalizzato dalla diffusione del pioppeto, non si riscontrano condizioni di naturalità della fossa di apprezzabile valenza ambientale ed inoltre la sua conformazione, fortemente geometrizzata, non presenta sagomature tali da configurare nicchie ecologiche funzionali allo sviluppo di biodiversità.

In seguito all'abbassamento dei livelli idrometrici del F. Po, che ha prodotto un fenomeno generalizzato di prosciugamento ed interrimento delle numerose lanche e cave abbandonate presenti nelle zone golenali, la falda affiora ricorrentemente, sul fondo della fossa, per brevi periodi, in concomitanza delle piene del F. Po.

L'area, inoltre, risulta prossima ad una lanca, denominata “Isola degli Internati”, per lo più demaniale, già sottoposta ad interventi di riqualificazione ambientale e valorizzazione del territorio golenale. Inoltre l'area risulta ricompresa all'interno di un Sito di Interesse Comunitario (SIC) e di una Zona di Protezione Speciale (ZPS), entrambe denominate “Crostolina di Guastalla”; l'area viene quindi classificata di alto valore naturalistico complessivo. Il sito è, altresì, ricompreso all'interno dell'art. 12 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi ” delle NTA del PTCP.

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

La fossa in questione, al pari di altre, disseminate nelle aree golenali, al fine di ripristinare le originarie condizioni di naturalità, dovrà assumere carattere di zona umida, tramite interventi di rimodellamento, da effettuare sulle scarpate e sul fondo, di ripristino delle funzioni idrobiologiche del corso d'acqua e vegetazionali e riqualificazione faunistica.

Nel PIAE '96 l'area venne già indicata come ambito da sottoporre a progetto di riassetto naturalistico.

Ambito di riqualificazione “Il Caldarein” di Gualtieri

Localizzazione

Il sito in questione, di proprietà pubblica, localizzato nella golena chiusa del F. Po, a est del Viale Po, rappresenta un'area residuale dell'originario ambiente padano noto come “Bosco del Caldarein”.

L'area in passato venne interessata dall'estrazione di argille limose per laterizi, nonché da escavazioni sporadiche, eseguite prevalentemente per esigenze idrauliche finalizzate al reperimento di materiali idonei a sistemazioni arginali.

Già il PIAE '96 aveva destinata l'area ad un intervento di recupero ambientale tramite uno specifico progetto di riassetto naturalistico.

Stato attuale

A causa della diminuzione dei livelli idrometrici del F. Po, con conseguente e progressivo abbassamento della falda, l'area ha visto prosciugarsi le zone umide presenti al suo interno, con conseguente danneggiamento della vegetazione pregiata e, nel contempo, l'instaurarsi di specie vegetali infestanti.

Recentemente è stato realizzato, da parte della Provincia, nell'ambito del Piano regionale di sviluppo rurale ed in particolare nel programma, per gli anni 1998/99, di forestazione e manutenzione delle opere di iniziativa pubblica, un intervento finalizzato al rimboschimento, risarcimento e cure colturali specifico per l'area del “Caldarein”.

Il potenziale valore ambientale dell'area è stato confermato dal vincolo imposta dal PTCP attraverso la definizione di una specifica "zona di tutela naturalistica" (art. 21).

Obiettivi e Indirizzi di riqualificazione

Nell'ambito del presente Piano si riconferma, quindi, l'esigenza di proseguire nella sistemazione dell'area attraverso la realizzazione di mirati interventi di rimodellamento morfologico, tramite approfondimenti localizzati in corrispondenza di zone già depresse, al fine di far emergere la falda e quindi favorire il processo di autorigenerabilità intrinseco di questo particolare ambito naturale e paesaggistico.

APPENDICE 3

Indirizzi per i Piani di Coordinamento Attuativo

Il Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) dovrà essere sempre redatto nei casi esplicitamente previsti dalle schede progettuali così come disciplinato dall'art. 7.2 della N.T.A. del P.I.A.E..

Il (P.C.A.) è previsto qualora all'interno di una stesso polo o ambito estrattivo siano presenti più di un Esercente, nei casi in cui l'intervento estrattivo debba essere coordinato con un intervento di riassetto e valorizzazione di una zona ZR non disciplinata da atti autorizzativi o convenzionali vigenti, e in tutti i casi in cui il Comune ritenga opportuno.

Le finalità del P.C.A. sono quelle di garantire nelle fasi attuative un quadro di riferimento progettuale unitario:

- per la definizione delle caratteristiche, dei tempi e delle modalità di attuazione degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti ambientali che interessino l'intero polo o ambito estrattivo;
- per la sistemazione finale delle aree, garantendo la corrispondenza ai programmi o progetti territoriali previsti dal PTCP o dai Comuni, ed una coerenza complessiva con le caratteristiche paesaggistiche del territorio in cui sia inserito il polo o ambito estrattivo;
- per la definizione delle opere compensative e degli interventi di sistemazione previsti, anche quando questi sono esterni all'area di intervento dell'ambito o polo estrattivo;
- per la definizione dei tempi e dei modi di attuazione del monitoraggio ambientale.

Il P.C.A. può essere di iniziativa pubblica o privata qualora sia presentato da tutti gli Esercenti presenti nel polo o ambito estrattivo interessato, sarà assoggettato alla procedura di evidenza pubblica (adozione, pubblicazione, controdeduzione alle osservazioni ed approvazione), prevista per i P.A.E.. Potrà altresì essere direttamente inserito nel P.A.E. comunale, quale scheda di approfondimento progettuale dei singoli poli o ambiti estrattivi.

Il P.C.A. deve contenere:

- la descrizione dello stato di fatto dell'ambito territoriale interessato dal polo o ambito estrattivo, che ricomprenda un areale circostante fino a 500 metri dal perimetro dello stesso, o comunque gli elementi ambientali o sociali più rilevanti che si trovino in prossimità dello stesso (abitati, congiunti storico artistici, fiumi o corsi d'acqua, aree protette, boschi, e strade);
- la descrizione degli indicatori di stato ambientale previsti dalla VALSAT ed il programma di monitoraggio degli stessi, in ogni caso si deve verificare prima, durante e dopo l'escavazione:
 - la morfologia e le stabilità dei terreni,
 - le acque superficiali e sotterranee, sia in relazione ad alterazioni dei flussi e delle portate idriche, sia in relazione ad alterazioni della loro qualità (possibili inquinamenti),
 - la vegetazione e la fauna, in particolare in chiave ecosistemica;
 - il paesaggio, in relazione all'intervisibilità del sito, alla qualità del contesto ed alle prestazioni attese dagli interventi di riassetto in termini di reinserimento in tale contesto;

- gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare determinati dai mezzi di trasporto della cava;
 - gli impatti sulla popolazione, in particolare in relazione al clima acustico ed alla qualità dell'aria;
- la descrizione delle differenti aree di intervento, dei relativi soggetti attuatori, del programma temporale delle escavazioni, e degli interventi ed opere di accantieramento temporane;
- il progetto di ripristino dell'intera area, con indicazione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi di sistemazione temporanea e finale, l'indicazione delle destinazioni d'uso finali, del regime proprietario finale delle aree, delle opere di interesse pubblico da realizzarsi dentro o fuori dall'area;

Nei casi in cui il PIAE in sede del P.C.A. prescriva la progettazione unitaria del polo o ambito estrattivo, al fine di coordinare i differenti esercenti ovvero i differenti stralci nel caso di un esercente unico e di garantire una sicura e coordinata esecuzione dell'attività estrattiva, in particolare per gli ambiti o poli estrattivi previsti in aree montane e collinari, i contenuti e i modi della progettazione unitaria sono i medesimi del P.C.S. generale di cui alla precedente Appendice 1, con le seguenti differenze:

- dovranno essere chiaramente indicate, nelle Tavole di Progetto, sia in pianta che in sezione, le differenti zone d'intervento dei diversi Esercenti, e, se del caso, le diverse fasi e stralci attuativi di ciascun Esercente;
- dovranno essere indicati, in Relazione, i tempi d'intervento in modo che risulti una sequenza razionale e coordinata, scevra da potenziali contrasti fra i diversi Esercenti, in particolare per quanto riguarda la coltivazione e la risistemazione nelle zone di reciproco confine, l'utilizzo di aree comuni (piazze, piste, ecc.), la realizzazione di opere o attrezzature condivise (recinzione, cancelli d'accesso, pesa, rete di regimazione delle acque di corrivazione superficiale, rete di capisaldi per il rilevamento topografico, ecc.);
- dovranno essere chiaramente suddivisi fra i diversi Esercenti, nel computo metrico - estimativo del Progetto di Sistemazione, i costi d'intervento;
- dovranno essere chiarite, in Relazione, le diverse competenze (sia economiche che operative) relative ad operazioni di monitoraggio ambientale, realizzazione di opere di mitigazione o compensazione degli impatti, lavaggio ed asfaltatura di viabilità pubblica, ecc.
- dovrà essere nominato, negli atti amministrativi, un Direttore Responsabile unico ovvero un Coordinatore dei diversi Direttori Responsabili, in modo che il Comune possa avere un interlocutore unico durante l'attuazione dell'attività.

Tutti gli atti afferenti al Piano di Coordinamento Attuativo dovranno essere firmati da tutti i tecnici abilitati estensori degli atti progettuali e, nel caso di P.C.A. di iniziativa privata da tutti gli Esercenti presenti all'interno del sito oggetto.

Per quanto riguarda i contenuti dei P.C.A. implementati per ragioni diverse dalla pluriesercenza, dovranno essere stabiliti dal Comune nella Scheda di Progetto del P.A.E. relativa all'intervento, salvo che nella medesima sede non venga direttamente e completamente sviluppato il P.C.A. stesso, nei casi delineati al precedente secondo capoverso.

APPENDICE 4

Indirizzi per lo

“Studio idrogeologico sull’interferenza delle attività estrattive con il sistema dei fontanili”

Lo “Studio idrogeologico sull’interferenza delle attività estrattive con il sistema dei fontanili”, di cui al paragrafo 4.2.3 della Relazione Generale del Piano, dovrà essere volto a caratterizzare dal punto di vista idrogeologico l’ambito territoriale pianiziale interessato dalla presenza delle risorgive di pianura (“fontanili” appunto), al fine di verificare la compatibilità dell’attività estrattiva con le condizioni locali ed in particolare con l’assenza di interferenze negative di rilievo più che scarso sulla funzionalità dei fontanili stessi.

A tale scopo occorrerà fare riferimento agli studi eseguiti sull'area in passato e raccogliere dati aggiornati riguardanti aspetti geologico-geomorfologici, rete idrografica, litostratigrafia dell'area, struttura idrogeologica, superficie piezometria (campagna di misure piezometriche sui pozzi captanti la prima falda), idrochimica delle acque, elementi climatologici e idrogeologici.

Sulla base delle informazioni acquisite si dovrà procedere ad una valutazione delle conseguenze che l'attività estrattiva ha sul territorio in esame, in termini di effetti quantitativi e qualitativi dello scavo sulla falda, determinando di conseguenza l’eventuale fattibilità di attività estrattive, da implementarsi esclusivamente attraverso una Variante Specifica al P.I.A.E. provinciale.

Lo studio fornirà il riferimento obbligatorio per l'attuazione del polo EN106 "Calerno", o di altri eventualmente introdotti con varianti successive.

Lo Studio suddetto verrà svolto da parte della Provincia con la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati.

